



**Citation:** Lucifero N. (2023). Rassegna giurisprudenziale II semestre 2023. *Aestimum* 82: 71-81. doi: 10.36253/aestim-15263

**Published:** December 8, 2023

**Copyright:** ©2023 Lucifero N. This is an open access, peer-reviewed article published by Firenze University Press (<http://www.fupress.com/ceset>) and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**Data Availability Statement:** The datasets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.

**Conflicts of Interest:** The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

## Rassegna giurisprudenziale I semestre 2023

A CURA DI NICOLA LUCIFERO

### AGRICOLTURA

-  
CGUE, 29 giugno 2023, C-501-504/22

**Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 164, paragrafi 1 e 4 – Norme di commercializzazione – Estensione di un accordo interprofessionale – Accordo che prevede regole più restrittive rispetto alla normativa dell’Unione europea**

1) L’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’applicazione di tale articolo la fissazione – tramite accordo, decisione o pratica concordata adottati nell’ambito di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta – di date del raccolto o di date di commercializzazione di un prodotto agricolo.

2) L’articolo 164, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1308/2013, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può, su domanda di un’organizzazione di produttori riconosciuta, di un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta o di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una o più circoscrizioni economiche determinate di questo Stato membro e considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, rendere obbligatori alcuni accordi, alcune decisioni o alcune pratiche concordate adottati nell’ambito di tale organizzazione di produttori, di tale associazione di organizzazioni di produttori o di tale organizzazione interprofessionale, nei confronti di altri operatori che operano nelle suddette circoscrizioni economiche e che non sono membri dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o dell’organizzazione interprofessionale in parola, nel caso in cui le regole previste da tali accordi, da tali decisioni o da tali pratiche concordate, vertenti su una o più materie tra quelle elencate al paragrafo 4, lettere a) e da c) ad n), del citato articolo 164, siano più rigorose rispetto a quelle previste dalle normative dell’Unione europea o dalle norme adottate dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

CGUE, 15 giugno 2023, C-183/22

**Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Statuto delle organizzazioni di produttori – Articolo 153, paragrafo 1, lettera b) – Regola dell'appartenenza degli aderenti a una sola organizzazione di produttori – Portata – Articolo 153, paragrafo 2, lettera c) – Controllo democratico dell'organizzazione di produttori e delle decisioni prese in seno ad essa da parte degli aderenti produttori – Controllo esercitato da un soggetto su taluni aderenti dell'organizzazione di produttori**

1) L'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di appartenenza a una sola organizzazione di produttori riguarda esclusivamente gli aderenti di quest'ultima aventi la qualità di produttori.

2) L'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013, come modificato dal regolamento 2017/2393, deve essere interpretato nel senso che al fine di determinare se lo statuto di un'organizzazione di produttori contenga regole atte a consentire ai produttori aderenti di quest'ultima il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, l'autorità nazionale incaricata del riconoscimento di tale organizzazione deve:

– esaminare se un soggetto controlli taluni aderenti dell'organizzazione di produttori tenendo conto non solo del fatto che tale soggetto detiene una partecipazione nel capitale sociale di detti aderenti, ma anche del fatto che detto soggetto intrattiene con essi altri tipi di rapporti, quali, nel caso di aderenti non produttori, l'appartenenza di questi ultimi alla medesima confederazione sindacale o, nel caso di aderenti produttori, l'esercizio, da parte di questi ultimi, delle responsabilità direttive in seno a una siffatta confederazione;

– dopo aver verificato che i produttori aderenti dell'organizzazione di produttori dispongano della maggioranza dei voti in seno all'assemblea generale dell'organizzazione, essa deve altresì esaminare se, alla luce della ripartizione dei voti tra gli aderenti che non sono controllati da altri soggetti, uno o più aderenti non produttori possano, a causa di un'influenza determinante che essi potrebbero in tal modo esercitare, controllare, anche senza maggioranza, le decisioni prese dall'organizzazione di produttori.

CGUE, 16/02/2023, C-343/21

**Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Misure di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – Pagamenti agroambientali – Regolamento (CE) n. 1974/2006 – Impossibilità per i beneficiari di continuare a rispettare gli impegni assunti – Nozioni di “operazione di ricomposizione fondiaria” e di “interventi di riassetto fondiario” – Assenza di misure necessarie per adeguare gli obblighi del beneficiario alla nuova situazione dell'azienda – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Nozione di “forza maggiore e circostanze eccezionali”**

1) L'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile nel caso in cui un agricoltore si trovi nell'impossibilità di continuare a rispettare gli impegni agroambientali da esso assunti, per l'ultimo anno di esecuzione degli stessi, e tale impossibilità derivi direttamente da un'operazione di ricomposizione fondiaria o da un intervento di riassetto fondiario decisi o approvati da un'autorità pubblica competente, aventi un'incidenza sulla struttura dell'azienda agricola costituente l'oggetto degli impegni suddetti. Per contro, la disposizione sopra citata non è applicabile nel caso in cui detta impossibilità derivi dal venir meno del diritto di utilizzare una parte della superficie di tale azienda durante l'esecuzione degli impegni in parola.

2) L'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento n. 1974/2006 deve essere interpretato nel senso che la mancata adozione, da parte di uno Stato membro, delle misure necessarie per permettere di adeguare gli impegni agroambientali di un beneficiario alla nuova situazione della sua azienda agricola risultante da un'operazione di ricomposizione fondiaria o da interventi di riassetto fondiario, ai sensi di detta disposizione, osta a che a tale beneficiario venga chiesto di rimborsare i fondi percepiti per il periodo durante il quale gli impegni in parola erano rispettati.

3) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere interpretato nel senso che se l'impossibilità, per un beneficiario, di continua-

re a rispettare un impegno agroambientale a causa della mancata conclusione di accordi con altri proprietari o utilizzatori di terreni agricoli per lo sfruttamento di questi ultimi può, in linea di principio, costituire una causa di forza maggiore, ciò vale soltanto a condizione che tale impossibilità sia dovuta a circostanze estranee a detto beneficiario, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado tutta la diligenza impiegata dal beneficiario stesso, circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del rinvio.

Corte cost., 13/04/2023, n. 68

**Edilizia e urbanistica – Agricoltura – Norme della Regione Toscana – Attività agrituristica – Immobili destinati all’attività agrituristica – Previsione che possono essere utilizzati per l’attività agrituristica trasferimenti di volumetrie di cui agli artt. 71, c. 2, e 72, c. 1, lett. a), della l. reg.le n. 65 del 2014, all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di Comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno degli interventi specificati – Denunciata previsione di nuove edificazioni finalizzate all’attività agrituristica, in violazione dei limiti e dei parametri posti dalla legge n. 1150 del 1942 [Legge urbanistica] – Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio di cui alla legge n. 1150 del 1942, che impongono il rispetto dei limiti inderogabili di densità edilizia, come declinati per le zone agricole dal decreto interministeriale Ministro lavori pubblici n. 1444 del 1968. Denunciata delocalizzazione di volumi originariamente esistenti in altre porzioni del territorio comunale o del territorio di altri Comuni – Elusione dei limiti all’edificazione residenziale in zona agricola – Incidenza sulla pianificazione paesaggistica – Contrasto con le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Violazione dell’impegno assunto dalla Regione con il Piano di indirizzo territoriale [PIT] a consentire l’edificazione di nuovi volumi in zona agricola in casi eccezionali e residuali – Abbassamento del livello della tutela del paesaggio.**

L’art. 3 della legge n. 96 del 2006 delimita l’utilizzabilità degli edifici per finalità agrituristiche sotto un duplice profilo: da un lato, esso pone la condizione della necessaria “preesistenza” dell’edificio, o di una sua parte, rispetto all’inizio delle attività edificatorie; dall’altro lato, questa stessa condizione è riferita ad una precisa localizzazione sul territorio, là dove è stabilito che l’edificio utilizzabile per attività agrituristiche debba altresì essere ubicato “nel fondo”. Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge

della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 poiché permette l’utilizzo di volumetrie trasferite “all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti”, permettendo dunque di destinare all’attività agrituristica volumetrie provenienti da fondi agricoli diversi ed esterni e anche non limitrofi, rispetto a quello in cui è svolta l’attività imprenditoriale. Infatti, nel consentire anche l’utilizzo di volumi trasferiti “all’interno del medesimo territorio comunale”, la disposizione regionale estende l’ambito territoriale di provenienza dei volumi che possono essere trasferiti: da quello corrispondente al fondo in cui è ubicata l’attività agrituristica – l’unico consentito dalla norma statale evocata quale parametro interposto – a quello dell’intero comune in cui tale fondo è localizzato.

Cass., 10/05/2023, n. 12721

**Agricoltura – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) – Contributi dell’unione europea conseguenti a politica agricola comune (PAC) – Rapporti col credito dell’agricoltore – Compensazione c.d. impropria o atecnica – Ammissibilità – Condizioni – Unitarietà del rapporto**

In tema di rapporti tra il credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l’unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell’agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell’Unione Europea.

Cass., 25/01/2023, n. 2322

**Indebita percezione di finanziamenti – Giudizio relativo – Giudicato – Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione – Incidenza del giudicato – Esclusione – Fondamento**

Il giudicato formatosi nel giudizio per la restituzione di aiuti comunitari indebitamente percepiti non ha efficacia vincolante nel giudizio pendente relativo all’opposizione al provvedimento sanzionatorio, perché tra i due

giudizi non sussiste un nesso di pregiudizialità-dipendenza, che si ha soltanto quando un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato o dipendente. La sentenza che definisce il giudizio relativo all'indebita percezione degli aiuti non necessariamente contiene, infatti, l'accertamento della liceità (o illiceità) del comportamento del soggetto privato; la sanzione amministrativa, d'altro canto, non è condizionata alla fondatezza o meno della pretesa restitutoria, bensì alla commissione di un illecito il cui accertamento è oggetto del giudizio di opposizione alla sanzione.

Cons. Stato, 28/04/2023, n. 4273

**Agevolazioni – Benefici comunitari e nazionali – posizioni soggettive – natura.**

In tema di finanziamenti pubblici, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A. solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Invece, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al G.O., anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al G.O., attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

T.A.R. Piemonte Torino, 03/04/2023, n. 304

**Agevolazioni – Trattenute sugli aiuti**

In tema di quote latte, stante la molteplicità delle poste reciproche di dare e avere emergenti nell'ambito di un rapporto giuridico pluriennale, le trattenute sugli aiuti agricoli potrebbero essere state effettuate per compensare altri debiti del produttore. Poiché, mediante consultazione del registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del D.L. n. 5 del 2009, il produttore ha piena contezza della propria posizione debitoria o creditoria verso l'Unione, questi è onerato di dimostrare che le trattenute

subite sugli aiuti agricoli (poste di credito) si riferiscano al prelievo supplementare oggetto di giudizio e lo abbiano estinto, in tutto o in parte.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 02/01/2023, n. 2

**Agevolazioni – Calcolo dei debiti – valutazione complessiva**

In tema di quote latte non trova applicazione la disciplina relativa alla compensazione nazionale e la disciplina relativa al rimborso del prelievo in eccesso. Il ricalcolo dei debiti dei produttori deve essere complessivo ossia deve riguardare tutti i produttori coinvolti nelle operazioni di compensazione o di rimborso, per rideterminare in modo virtuale l'importo dovuto da ciascuno.

ALIMENTI

–  
CGUE, 25/05/2023, C-141/22

**Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Nuovi alimenti – Regolamento (UE) 2015/2283 – Farina di grano saraceno germogliato con elevato contenuto di spermidina – Germinazione di semi di grano saraceno in una soluzione nutritiva contenente spermidina**

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), iv), del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, deve essere interpretato nel senso che un alimento come una farina di grano saraceno germogliato con elevato contenuto di spermidina, non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997, costituisce un «nuovo alimento», ai sensi di tale disposizione, dato che, in primo luogo, esso è ottenuto da una pianta, in secondo luogo, non risulta che la sua sicurezza sia stata confermata dai dati relativi alla sua composizione e dall'esperienza che si può trarre dal suo uso continuato per almeno venticinque anni nella dieta abituale di un numero significativo di persone in almeno un paese dell'Unione e, in terzo luogo, comunque, esso non è ottenuto mediante una pratica di riproduzione, ai sensi di detta disposizione.

CGUE, 02/03/2023, C-760/21

**Rinvio pregiudiziale – Sicurezza degli alimenti – Alimenti – Regolamento (UE) n. 609/2013 – Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) – Nozione di “alimento a fini medici speciali” – Altre esigenze nutrizionali specifiche – Gestione dietetica – Modifica della dieta –**

**Sostanze nutrienti – Utilizzo sotto controllo medico – Ingredienti non assimilati o metabolizzati nel canale alimentare – Delimitazione rispetto ai medicinali – Delimitazione rispetto agli integratori alimentari**

1) L'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione devono essere interpretati nel senso che al fine di distinguere le nozioni di «medicinale» e di «alimento a fini medici speciali», definite rispettivamente in tali disposizioni, occorre valutare, alla luce della natura e delle caratteristiche del prodotto interessato, se si tratti di un alimento destinato a soddisfare le esigenze specifiche di una gestione dietetica oppure di un prodotto destinato a prevenire o curare malattie umane, a ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero a stabilire una diagnosi medica, o eventualmente presentato come tale.

2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013 deve essere interpretato nel senso che in primo luogo, la nozione di «gestione dietetica» ricomprende le esigenze – causate da una malattia, un disturbo o uno stato patologico – il cui soddisfacimento è indispensabile al paziente sotto l'aspetto nutrizionale; in secondo luogo, la qualificazione come «alimento a fini medici speciali» non può essere subordinata alla condizione che il soddisfacimento delle esigenze di «gestione dietetica» di una malattia, un disturbo o uno stato patologico, e, di conseguenza, l'effetto di tale prodotto abbiano luogo necessariamente durante o in seguito alla digestione e, in terzo luogo, la nozione di «modifica [esclusivamente] della normale dieta» comprende sia le situazioni in cui una modifica dell'alimentazione è impossibile o pericolosa per il paziente, sia quelle in cui per il paziente è molto difficile soddisfare le proprie esigenze nutrizionali con alimenti comuni.

3) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013 deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'applicazione di tale regolamento, che non defi-

nisce la nozione di «sostanza nutriente», occorre fare riferimento alla definizione di «sostanza nutritiva» quale compare all'articolo 2, paragrafo 2, lettera s), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

4) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013 deve essere interpretato nel senso che da un lato, un prodotto deve essere utilizzato sotto controllo medico se la raccomandazione e la successiva valutazione di un operatore sanitario sono necessarie in considerazione delle esigenze di gestione dietetica di una malattia, un disturbo o uno stato patologico particolari e degli effetti del prodotto sulle esigenze nutrizionali del paziente nonché su quest'ultimo e, dall'altro, il requisito secondo il quale un alimento a fini medici speciali è «da utilizzare sotto controllo medico» non è una condizione per la qualificazione come tale di un prodotto.

5) L'articolo 2 della direttiva 2002/46 e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013 devono essere interpretati nel senso che le nozioni di «integratore alimentare» e di «alimento a fini medici speciali», definite rispettivamente in tali disposizioni, si escludono a vicenda e che è necessario determinare caso per caso e in funzione delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo se un prodotto rientri nell'una o nell'altra nozione.

Cass. pen., 26/04/2023, n. 26278

**Sicurezza – responsabilità del produttore – rivenditore – esenzione**

Ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore o utilizzatore non risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, se queste gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l'analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del prodotto, nella non commestibilità di esso e, in pratica, nell'impossibilità di immetterlo al consumo. Al contrario, la responsabilità del rivenditore non è esclusa ove le condizioni di conservazione dell'alimento siano comunque agevolmente constatabili dall'esterno.

Cass. pen., 10/01/2023, n. 21182

**Sicurezza – sostanza invasiva da parassiti – accertamento**

Ai fini della configurabilità del reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari “invasi da parassiti”, di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), L. 30 aprile 1962, n. 283, è necessario che risulti accertato, alla stregua di tutti gli elementi fattuali e di criteri non arbitrari, che i parassiti abbiano occupato in gran numero o riempito una sostanza alimentare, ma, la questione avente ad oggetto l’ampiezza della contaminazione costituisce questione di mero fatto non suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione. La tematica in esame è fortemente condizionata dalla evidenza della presenza dei parassiti, dovendo essere tanto più rigoroso il giudizio sulla ricorrenza dell’essere la sostanza alimentare “invasa dai parassiti”, quanto più questi elementi appaiono evidenti anche ad un primo esame visivo del prodotto. Il concetto di “invasione” non va inteso, in una sorta di concezione antropomorfa della fattispecie indotta dalla suggestione semantica del termine usato dal legislatore, come ampia diffusione dei parassiti sul prodotto, quasi che il termine evochi una specie di diffusa “occupazione territoriale” di esso da parte di tali elementi estranei, stando, invece, lo stesso a significare che il prodotto alimentare deve mostrare la presenza corpi estranei, provenienti dall’esterno di esso, appartenenti al mondo animale (per lo più insetti) o vegetale che, attraverso la loro intrusione all’interno del prodotto, dimostrino la mancanza del requisito della sicura e salubre perdurante destinazione del prodotto all’uso alimentare. È, pertanto, evidente che anche la presenza di uno solo di tali corpi estranei, se abbia la efficacia dimostrativa di cui sopra – ed è certo che la presenza di una blatta in un prodotto alimentare pronto per il consumo immediato sia espressiva di tale idoneità – sia fattore idoneo ad integrare il concetto di “invasione” necessario ai fini della ricorrenza del reato.

Cass. pen., Sez. III, 20/01/2023, n. 13784

**Sicurezza – impresa alimentare – responsabilità – legale rappresentante – delega di funzioni**

In tema di reati in materia di alimenti, sulla base della disposizione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b), della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società o impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze dell’organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni, con l’ulteriore precisazione, tuttavia, che la

delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante dell’impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice.

ANIMALI

- Cass. pen., 07/06/2023, n. 28036

**Autorizzazione alle emissioni – pluralità di capannoni – unità aziendale – computo unitario dei capi.**

Ai fini della necessità delle autorizzazioni alle emissioni, ove sia incontestata la riconducibilità di vari capannoni ad una gestione unitaria, lo «stabilimento» risulta unico anche in caso di totale indipendenza dei vari capannoni e, conseguentemente, il numero dei capi complessivo correttamente può essere computato sommando il numero di animali presenti in tutti i vari capannoni. L’unitarietà del complesso produttivo è connotata in particolare dall’unitarietà del registro di stalla e dalla sequenzialità dei codici identificativi Asl degli animali dei capannoni.

CACCIA E PESCA

- Cass. pen., 08/02/2023, n. 10737

**Uccellazione – Prelievo di uova, nidi e piccoli nati – Configurabilità della contravvenzione – Condizioni**

Integra la contravvenzione di uccellazione, di cui all’art. 30, lett. e), legge 10 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi preleva uova, nidi o piccoli nati con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, o che comporti una maggiore sofferenza per gli animali. (Dichiara inammissibile

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/02/2023, n. 5733

**Ordinamento amministrativo – Regioni – In genere – Fondi danneggiati dalla fauna selvatica – In zone di ripopolamento e cattura – Natura del contributo – Risarcitoria – Esclusione – Indennitaria – Sussistenza – Fondamento**

In tema di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell’intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un “valore”, non si è in presenza di un risar-

cimento del danno da “fatto illecito”, ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività.

## CONTRATTI AGRARI

- Cass., 07/04/2023, n. 9604 (rv. 667400-01)

**Diritto di prelazione e di riscatto – In genere – Art. 7 della legge n. 817 del 1971 – Spettanza del diritto di prelazione e riscatto al confinante nudo proprietario – Condizioni – Coltivazione diretta del fondo – Necessità – Modalità di accertamento**

L'esercizio del diritto di prelazione agraria può essere consentito anche al nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, essendo egli pur sempre titolare di un diritto di proprietà, seppure temporaneamente compresso dall'esistenza dell'altrui diritto reale sul medesimo bene, a condizione che coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni, in base ad un titolo legittimo, la cui ricorrenza – da accertarsi in concreto, potendo sussistere laddove l'usufruttuario abbia consentito la coltivazione – consente, in concorso con gli altri requisiti legali, l'operatività della prelazione e del riscatto.

Cass., 23/03/2023, n. 8323

**Affitto di fondi rustici – Affitto a coltivatore diretto – Risoluzione – Inadempimento – In genere – Diffida ex art. 5, l. n. 203 del 1982 contenente pluralità di inadempimenti – Indicazione generica di alcuni di essi e sufficientemente specifica di altri – Proponibilità dell'azione- Condizioni e limiti – Affitto a coltivatore diretto – Risoluzione – Inadempimento – Contestazione.**

In tema di affitto di fondo rustico, qualora il concedente abbia inviato una diffida ai sensi dell'art. 5 della l. n. 203 del 1982 adducendo una pluralità di inadempimenti dell'affittuario, alcuni dei quali indicati in modo sufficientemente specifico ed altri in maniera soltanto generica, il successivo esercizio dell'azione è proponibile limitatamente agli inadempimenti specificamente individuati (che all'affittuario ha avuto facoltà di sanare) sia nel caso in cui ognuno di essi risulti astrattamente idoneo a giustificare la risoluzione, sia se questa possa eventualmente essere dichiarata in base a una loro congiunta valutazione; l'azione è, invece, improponibile per gli inadempimenti indicati genericamente, ancorché l'atto introduttivo provveda a specificarli.

Cass., 13/03/2023, n. 7249

**Diritto di prelazione e di riscatto – In genere – Riconoscimento giudiziale del diritto – Termine trimestrale per il pagamento del prezzo – Decorrenza – Dal passaggio in giudicato della sentenza incidente sul diritto del retrattante – Sussistenza – Dalla comunicazione del dispositivo – Insussistenza – Fondamento**

In tema di retratto agrario, il termine trimestrale per il pagamento del prezzo decorre, ai sensi della l. n. 2 del 1979, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del retrattante e non dalla comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza; né può invocarsi, stante il chiaro disposto normativo, un'interpretazione costituzionalmente orientata che dia rilievo, ai fini della decorrenza del termine, al principio della conoscenza effettiva dell'atto, atteso che la data del deposito è facilmente conoscibile dalla parte attraverso l'acquisizione delle relative informazioni in cancelleria.

Cass., 02/03/2023, n. 6312

**Affitto – soggetto diverso da coltivatore diretto – forma del contratto**

In tema di contratto di affitto di fondo rustico a conduttore non coltivatore diretto, la disposizione dell'art. 3, comma 1, della L. n. 606 del 1996, là dove stabiliva il requisito della forma scritta *ad probationem* per tale contratto, deve considerarsi norma che, stabilendo una *lex specialis* circa la forma del contratto, prevale sulla disposizione del codice civile di cui all'art. 1350 n. 8 anche a seguito dell'entrata in vigore della norma dell'art. 22 della L. n. 203 del 1982, che ebbe a stabilire per detta tipologia di contratto agrario una durata di quindici anni.

CA Bari, 02/03/2023, n. 331

**Prelazione – diritto di riscatto – insediamento di coltivatore diretto – onere della prova – vicinanza della prova – esclusione**

In tema di prelazione agraria, l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrano nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto.

T. Vicenza, 01/03/2023, n. 404

**Agricoltura – ricorso per decreto ingiuntivo – mediazione – condizione di procedibilità – obbligo di esperimento prima della fase monitoria**

In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione. La "ratio" di tale principio poggia evidentemente sull'assunto per cui il tentativo conciliativo nei rapporti agrari è previsto espressamente dalla legge in via "preventiva", di talché costituisce ineludibile condizione di accesso alla tutela giurisdizionale "tout court". Più precisamente, la legge impone di esperire il suddetto tentativo conciliativo anche prima di attivare il procedimento monitorio e non solo prima di incardinare i processi ordinari, dal momento che anche il procedimento monitorio a cognizione sommaria può sfociare in un processo a cognizione piena in fase di opposizione, con la conseguenza che in queste ipotesi il tentativo conciliativo va naturalmente anticipato ancor prima della fase (monitoria), benché quest'ultima sia caratterizzata da un contraddittorio delle parti solo posticipato o eventuale.

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

- Cass. civ., 06/06/2023, n. 15764

**Soccida – acquisto beni strumentali – IVA**

Nel contratto agrario associativo di soccida l'acquisto di beni strumentali da parte del soccidario dà diritto alla detrazione IVA, in quanto egli, come il soccidante, è sia un autonomo imprenditore agricolo sia un distinto soggetto ai fini dell'IVA.

T.A.R. Veneto Venezia 07/04/2023, n. 443

**Agricoltura – Agevolazioni – Benefici comunitari e nazionali**

In tema di impugnazione di intimazioni di pagamento, la mancata impugnazione tempestiva della presupposta cartella di pagamento, perché in ogni caso la riscossione non può essere proseguita per il venire meno del titolo giustificativo.

CTR Abruzzo L'Aquila, 09/01/2023, n. 12

**Cooperative – IRES – esenzione – beneficiari attività**

L'esenzione dall'IRES prevista dall'art. 10, D.P.R. n. 601/1973, a favore delle cooperative agricole e loro consorzi è riferita anche alle attività connesse all'agricoltu-

ra, ma pur sempre ed esclusivamente collegata all'attività agricola svolta in favore dei soci.

IMPRESA

- Cass., 24/01/2023, n. 2153

**Imprenditore agricolo – attività connesse – requisito oggettivo – prevalenza – accertamento**

Ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c., la connessione dal punto di vista oggettivo va intesa all'insegna del parametro della prevalenza, nel senso che non si fuoriesce dall'alveo dell'impresa agricola allorché le attività connesse (oggettivamente commerciali e rilevanti ciascuna di per sé) riguardino prodotti ottenuti in via preponderante dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall'allevamento degli animali. Il rapporto di prevalenza si risolve in un giudizio comparativo di valenza economico-patrimoniale. La produzione ottenuta con l'attività agricola essenziale, in quanto espressione di attività imprenditoriale, ancorché agricola, è destinata, comunque e quanto meno (anche in assenza di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione), alla commercializzazione, al mercato, dato che la destinazione al mercato è coesistente alla nozione generale di imprenditore.

Cass., 17/01/2023, n. 1239

**Imprenditore agricolo – attività connesse – vendita – oggetto**

Ai fini dell'accertamento della natura agricola dell'impresa ai sensi dell'art. 2135 c.c. sono irrilevanti le modalità di vendita, dovendosi invece verificare se le attività connesse a quella agricola, fra le quali rientra la commercializzazione, abbiano o meno ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e al principio di vicinanza alla prova, la dimostrazione da parte di chi la invoca della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli all'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c.

CA Catanzaro, 07/04/2023, n. 423

**Lavoratori agricoli – prestazioni previdenziali – iscrizione nell'elenco – onere della prova**

In materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza del rapporto di lavoro subordinato, qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente



ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.

T. Foggia, Sez. lavoro, Sentenza, 11/01/2023, n. 107

**Coltivatore diretto – qualifica – tempo dedicato – accertamento**

Ai fini della configurabilità della qualifica di coltivatore diretto il soggetto deve essere dedito alla diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, ovvero dedito al governo abituale del bestiame; dette attività devono essere svolte in modo esclusivo o anche soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito.

MARCHI, PRIVATIVE E BREVETTI

-  
CGUE, 16/03/2023, C-522/21

**Proprietà intellettuale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 – Articolo 94, paragrafo 2 – Infrazione – Risarcimento – Regolamento (CE) n. 1768/95 – Articolo 18, paragrafo 2 – Risarcimento del danno – Importo forfettario minimo pari a quattro volte il canone di licenza – Competenza della Commissione europea – Invalidità**

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, l'autorizzazione del titolare è richiesta, con riguardo ai costituenti varietali o al materiale del raccolto della varietà protetta, segnatamente ai fini della produzione o della riproduzione (moltiplicazione). Tuttavia, ai fini della salvaguardia della produzione agricola, l'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che, in deroga all'obbligo di ottenere l'autorizzazione del titolare, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una

varietà protetta, inclusa nell'elenco delle specie di piante agricole enumerate all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento. L'applicazione di tale deroga è subordinata al ricorrere di talune condizioni. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94, da un lato, dispone che tali condizioni sono stabilite nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114 di tale regolamento, sulla base di criteri che consentono di applicare tale deroga e di salvaguardare i legittimi interessi del costituente, definito all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, e dell'agricoltore e, dall'altro, enuncia tali diversi criteri. Tra questi ultimi figura quello fissato all'articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del medesimo regolamento, consistente nel pagamento, al titolare, di un'equa remunerazione derogatoria dovuta per tale utilizzo. Tale remunerazione deve essere sensibilmente inferiore all'importo del canone di licenza.

PROPRIETA'

-  
T. Nuoro, 15/03/2023, n. 137

**Usucapione – requisito soggettivo – coltivazione del fondo – esclusione**

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.

T. Velletri, 03/02/2023, n. 201

**Usucapione speciale – piccola proprietà rurale – destinazione del fondo – concreto esercizio dell'attività agricola**

Ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159 bis c.c. è necessaria una serie di requisiti specifici; in particolare, non è sufficiente che il fondo sia classificato come rustico, occorrendo, altresì, che lo stesso sia desti-

nato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva.

## USI CIVICI

- Corte cost., 15/06/2023, n. 119

**Usi civici – Domini collettivi – Disciplina – Beni collettivi – Previsione la quale, nel disporre che il regime giuridico di tali beni resta quello dell'inalienabilità, non esclude dalla relativa applicazione i domini collettivi, di cui alla lett. d) del c. 1 dell'art. 3 della legge n. 168 del 2017, vale a dire le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati – Denunciata disciplina che regola in modo eguale situazioni giuridiche differenti, assoggettando al medesimo regime sia i medesimi domini collettivi sia quelli costituenti il demanio civico – Previsione che, non consentendo alcuna regolamentazione delle terre private gravate da usi civici e soggette a esecuzione forzata, manifesta una irragionevolezza, non corrispondendo a tale divieto di alienazione alcun apprezzabile interesse della collettività che si intende tutelare – Sproporzionata compressione dei diritti del ceto creditorio garantito dai beni del proprietario-debitore, anche nelle ipotesi in cui il diritto di credito derivi da esigenze primarie, espressione di diritti costituzionali quali il diritto alla retribuzione o al mantenimento – Assenza di una procedura di indennizzo che impedisce al ceto creditorio di concentrare le proprie pretese su tale indennità – Equiparazione del regime giuridico delle terre private gravate da uso civico a quello relativo ai domini collettivi costituenti il demanio civico che incide sul contenuto del diritto di proprietà, limitandone l'esercizio ed equiparando il proprietario alla condizione dell'occupante in attesa di legittimazione.**

Il tenore letterale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017, nel suo coordinamento con il comma 1, e la ratio che si inferisce dal complesso della nuova disciplina comprovano che la proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati sia "divenuta" inalienabile in forza di una norma avente carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina. L'inalienabilità regola un profilo della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati che, sotto qualunque prospettiva lo si consideri, si dimostra totalmente estraneo alla tutela di interessi generali. Ne discende una irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione del-

la proprietà privata, tanto più ingiustificata, in quanto viene introdotta ex novo proprio dalla medesima legge, che contestualmente potenzia gli strumenti conformativi della proprietà privata. Con la nuova disciplina di cui all'art. 3 citato, infatti, il proprietario non è più tenuto solo a preservare gli usi civici, che gravano sul suo fondo, e a corrispondere per la loro eventuale liquidazione un valore costituito da una parte del fondo o da un canone enfiteutico o dall'intera proprietà, salva l'acquisizione di un credito corrispettivo, ma, anche dopo aver liberato il terreno dal diritto collettivo, resta ancora vincolato alla conservazione dell'interesse paesistico-ambientale che, attraverso la memoria della pregressa presenza degli usi civici, intende dare continuità al valore paesaggistico in precedenza tutelato. Va dichiarata pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

Cass., Sez. Unite, 10/05/2023, n. 12570

**Bene gravato da uso civico di dominio della collettività – Assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità – Condizioni – Previa formale sdemanializzazione – Necessità – Dichiarazione di pubblica utilità o provvedimento di espropriazione – Irrilevanza – Conseguenze**

I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l'attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l'estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull'indennità di espropriazione.

Cass., Sez. Unite, 22/03/2023, n. 8252

**Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Usi civici – Accertamento della "qualitas soli" – Giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – Sussistenza – Condizioni – Fattispecie**

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927, sussiste ogniqualvolta l'accertamento della "qualitas soli" – e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quel-

le relative alla qualità demaniale del suolo – si ponga come antecedente logico giuridico della decisione; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando le domande sono dirette a censurare l'”iter” procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale e collettiva dei terreni. (In applicazione del principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione a favore del Commissario regionale per gli usi civici in un caso in cui il piano di sviluppo del comprensorio sciistico del monte Terminillo formava oggetto di questioni attinenti alla natura civico-demaniale di alcuni fondi e alla presenza di autorizzazioni al relativo cambio d'uso).

Cass., 23/01/2023, n. 1986

**Occupazioni e legittimazioni – Usi civici – Giudizio intentato dalla concessionaria dell'anas per far accertare che una strada non appartiene al demanio civico – Legittimazione ad agire in capo alla concessionaria – Esclusione – Fondamento**

In tema di usi civici, è esclusa la legittimazione della concessionaria dell'ANAS ad agire per far accertare la non appartenenza di una strada al demanio civico del comune nel caso in cui, alla luce dell'art. 14, comma 3, C.d.S. e della convenzione conclusa tra l'ANAS e la concessionaria, quest'ultima assuma la veste di mera detentrica alla quale siano conferiti poteri di autotutela connessi alle funzioni di polizia demaniale e alla manutenzione autostradale, ma non poteri che investano la tutela della proprietà.